

DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI - SERVIZIO IV - PERSONALE DEL S.S.R. E FORMAZIONE DEGLI OPERATORI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 17 luglio 2002, n. 6457.

Inserimento dei dottori Margaritelli Giorgio e Ciribifera Giovanni nell'Albo regionale degli animatori di formazione in medicina generale istituito con DGR n. 8412 del 24 novembre 1993.

N. 6457. Determinazione dirigenziale 17 luglio con la quale si stabilisce di procedere all'inserimento dei dottori Margaritelli Giorgio e Ciribifera Giovanni nell'Albo regionale di cui all'oggetto.

Il testo integrale della determinazione di cui sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale P. III (Avvisi e concorsi) n. 32 del 6 agosto 2002.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGIONE DELL'UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE
SERVIZIO ASSISTENZA AGLI ORGANI,
ITER PROCEDIMENTI E SISTEMA INFORMATIVO

Prot. n. 1637 - Gruppo misto - Costituzione della componente politica «verdi ecologisti» da parte del consigliere Carlo Ripa di Meana.

Si comunica che il consigliere Carlo Ripa di Meana, con nota pari protocollo in data 28 giugno 2002 ha dichiarato di costituire la componente politica «verdi ecologisti» all'interno del gruppo misto del quale è presidente il consigliere Maurizio Donati, appartenente alla componente politica «Comunista».

Il dirigente
FRANCESCO T. DE CAROLIS

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana

L.R. 19 novembre 2001, n. 28 - Art. 9 - Albo regionale delle ditte boschive idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi - Rinnovo del tesserino alla ditta C.E.B. Impianti s.r.l. - Gubbio.

ATTO DISPOSITIVO PER RINNOVO TESSERINO D'IDONEITÀ N. 110
PROT. N. 35280/IV - DATA 23 LUGLIO 2002

Premesso, che con l'abrogazione della L.R. n. 32/1981 la materia già disciplinata dall'art. 6 «Albo regionale ditte idonee utilizzo boschi di enti pubblici» è ora regolamentata dalla L.R. 28/01 - art. 9, in base alle procedure transitorie indicate con deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2002, n. 77;

Considerato che la ditta boschiva C.E.B. Impianti s.r.l.

risulta iscritta, a norma dell'art. 6 della ex legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, all'Albo regionale delle ditte idonee all'utilizzazione dei boschi appartenenti ad Enti pubblici ed in possesso del tesserino di idoneità n. 110 con validità quinquennale;

Esaminata la conforme domanda presentata in data 28 dicembre 2001, registrata al prot. n. 61509/IV, dalla ditta boschiva C.E.B. Impianti s.r.l. con sede a Gubbio - loc. Semonte - C.F. 01392380547, intesa ad ottenere il rinnovo del richiamato tesserino di idoneità n. 110 scaduto il 19 dicembre 2001;

Visto il parere favorevole del Coordinamento provinciale del C.F.S. di Perugia, espresso con nota registrata al prot. n. 33499/IV del 15 luglio 2002;

Visto il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Perugia, prot. CER/29838/2001/C PG00113 del 21 novembre 2001, dal quale risulta che la ditta in argomento è iscritta dal 22 ottobre 1983 al n. 137709 per l'attività anche di «taglio boschi»;

Rilevato che il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. sopra richiamato è comprensivo del nulla osta ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni (normativa antimafia);

Vista la proposta datata 19 luglio 2002 dell'istruttore e del responsabile del procedimento, favorevole al rinnovo del tesserino in oggetto;

Visto l'art. 9 della L.R. n. 28/2001;

Ritenuto, per quanto sopra di dover accogliere l'istanza in argomento;

SI DISPONE:

1. il rinnovo, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/2001 e della DGR n. 77 del 30 gennaio 2002, del tesserino d'idoneità per concorrere alle aste boschive n. 110 con validità stabilita fino al 18 luglio 2007, alla ditta C.E.B. Impianti s.r.l. con sede a Gubbio - loc. Semonte - C.F. 01392380547.

Il dirigente del servizio
ADRIANO GIUSTI

PARTE SECONDA

LEGGI E DECRETI DELLO STATO

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria. (Ordinanza n. 3230). (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria, fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che il perdurare di condizioni meteorologiche avverse ha aggravato lo stato di crisi idrica nella regione Umbria;

Vista la nota del 21 giugno 2002 con la quale la giunta regionale dell'Umbria ha segnalato la necessità di porre in essere tutte le iniziative urgenti in relazione alle fonti di approvvigionamento idrico;

Ritenuto quindi, necessario disporre le necessarie misure straordinarie per consentire il superamento dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Umbria;

Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DISPONE:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Umbria è nominato commissario delegato per tutte le attività finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza in relazione alla crisi idrica che ha colpito la regione Umbria.

2. Sono attribuiti al commissario delegato-presidente della regione Umbria i poteri per l'espletamento delle attività finalizzate a consentire il superamento della crisi idrica inerenti all'approvvigionamento e alla distribuzione delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale.

Art. 2.

1. Il commissario delegato predispone un piano di interventi urgenti e necessari per fronteggiare la situazione di crisi idrica nei settori della captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque.

2. Per la predisposizione del piano il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico con funzioni consultive.

3. Il piano di cui al precedente comma 1 deve necessariamente contenere:

a) gli interventi e l'individuazione dei soggetti attuatori;

b) il fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi, con indicazione della fonte finanziamento;

c) le attività anticipate dalla regione Umbria, dalla provincia di Perugia, da altri enti locali e dai gestori dei servizi idrici per far fronte all'emergenza idrica 2002;

d) gli interventi di somma urgenza autorizzati dal commissario delegato ai sensi dell'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Il piano può altresì contenere la definizione degli interventi atti a sostituire gli impianti irrigui esistenti con altri a minor consumo d'acqua, nonché la determinazione dei contributi da erogare per tali sostituzioni agli operatori agricoli interessati.

5. Il piano e le sue eventuali rimodulazioni, conseguenti ad ulteriori accertamenti evidenziando i risparmi o i maggiori apporti di risorse idriche derivanti dagli interventi stessi, è immediatamente operativo ed è trasmesso, per la presa d'atto, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

6. Gli interventi previsti nel piano possono essere affidati anche a trattativa privata, invitando un numero di imprese aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve le altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

7. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dagli appalti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 3.

1. Il comitato tecnico di cui all'art. 2, comma 2, è costituito da cinque esperti; il presidente e due componenti sono designati dal commissario delegato ed i restanti componenti sono designati dal dipartimento della protezione civile. Il comitato è nominato con successivo provvedimento del commissario delegato, che ne fissa i compensi e le modalità di rimborso spese. Il relativo onere grava sulle disponibilità di cui al successivo art. 10.

Art. 4.

1. Ai fini della presente ordinanza il commissario delegato provvede a:

a) individuare nuovi punti di captazione e acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante la stipula di accordi e/o contratti ovvero mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea, nonché a modificare temporaneamente la destinazione delle risorse e l'assegnazione delle portate;

b) disporre l'acquisizione di forniture, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione straordinaria ed ordinaria di impianti ed opere di captazione, trasporto, adduzione, trattamento e distribuzione delle acque, al fine di consentire il recapito nelle condizioni di massima efficacia, efficienza ed economicità;

c) portare a compimento, senza alcuna interruzione, le attività di cui all'art. 2, comma 3, lettera c) ed accelerare l'esecuzione di interventi inseriti nel piano, già finanziati o presenti nella programmazione regionale, interregionale o statale, approvando i progetti, disponendo la realizzazione delle opere anche avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 9 della presente ordinanza, autorizzandone l'esercizio e l'affidamento ai soggetti gestori, sentite le autorità titolari del relativo servizio idrico.

2. Gli oneri derivanti da consumi energetici per il sollevamento delle acque necessari al superamento dell'emergenza gravano sui fondi di cui all'art. 10 della presente ordinanza.

Art. 5.

1. Il commissario delegato provvede altresì a:

a) realizzare interventi volti a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'abbassamento del livello del lago Trasimeno, a condizione che risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001 citato in premessa;

b) realizzare interventi di emergenza finalizzati all'approvvigionamento idropotabile ed irriguo da acque lacustri;

c) autorizzare l'esercizio straordinario di attingimenti per uso irriguo e di concessione già in essere, per una disponibilità idrica pari ad almeno un terzo dei consumi dell'anno 2001 e comunque fino ad un limite massimo di due milioni e mezzo di metri cubi per l'anno 2002.

2. I sindaci competenti per territorio, al fine di assicurare la qualità delle acque lacustri per gli usi di cui alla presente ordinanza, dispongono verifiche periodiche sui prelievi e sugli scarichi, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.). Gli esiti delle verifiche effettuate sono riferiti periodicamente al commissario delegato, anche ai fini dell'assunzione di eventuali provvedimenti straordinari limitativi dei prelievi.

Art. 6.

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 1 ed al fine di superare l'attuale criticità della situazione di approvvigionamento idrico nella regione Umbria, il commissario delegato può inserire nel piano di cui all'art. 2 gli interventi di adduzione delle acque del bacino di Montedoglio, finanziati con le risorse derivanti dall'art. 141, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assegnate all'Ente irriguo umbro-toscano, nonché gli interventi urgenti finalizzati all'uso immediato degli invasi di Montedoglio sul fiume Tevere e di Casanuova sul fiume Chiascio, previa acquisizione dell'intesa con le amministrazioni, anche extraterritoriali, competenti per la predisposizione ed il governo dei bilanci e del demanio idrico.

Art. 7.

1. L'approvazione dei progetti delle opere e degli impianti e l'autorizzazione all'esercizio avviene previa acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, ivi compresi quelli di competenza del Servizio nazionale dighe da rilasciarsi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni, dalla richiesta; decorso tale termine si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 vengano acquisiti mediante conferenza dei servizi da espletarsi ai sensi della vigente normativa, i termini sono ridotti alla metà.

3. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere.

4. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il commissario delegato può autorizzare l'immediata esecuzione dei lavori, con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, entro il limite di due milioni di euro.

5. Il commissario delegato concede l'utilizzo delle risorse idriche individuate per il superamento della crisi, anche modificando la destinazione e l'assegnazione del-

le risorse stesse; dispone altresì i provvedimenti necessari a favorire il riciclo dell'acqua ed il riuso delle acque depurate presso attività industriali ed agricole.

6. I termini, previsti all'art. 3, comma 4, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, per l'occupazione d'urgenza di immobili oggetto di espletamento di indagini e di ricerche necessarie all'attività di progettazione e di esecuzione di opere e di interventi, sono ridotti alla metà.

7. L'onere per le occupazioni e gli espropri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza grava sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 8.

1. Per l'espletamento dell'attività tecnico-amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, il commissario delegato si avvale degli uffici competenti della regione, degli enti locali e di altri enti pubblici.

2. Il commissario delegato, per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, è autorizzato, per tutta la durata dello stato di emergenza, a corrispondere al personale compensi per lavoro straordinario, effettivamente prestato, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, fino ad un massimo di cinquanta ore mensili.

3. Per particolari esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato può conferire incarichi professionali per attività di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di cinque unità, per una durata non superiore alla vigenza dello stato di emergenza.

4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 10.

Art. 9.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 3, comma 1; art. 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i); art. 11, 13, 17, comma 5, art. 19, commi 2 e 3; art. 20;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17.

Art. 10.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato:

a reperire i finanziamenti necessari nell'ambito dei fondi attualmente non programmati a valere sulle risorse per le «aree depresse» e destinati alle infrastrutture dell'intesa istituzionale di programma per l'Umbria, ripartiti con deliberazioni CIPE n. 135 del 6 agosto 1999, n. 142 del 6 agosto 1999, n. 84 del 4 agosto 2000 e n. 138 del 21 dicembre 2000. La quantificazione e l'individuazione delle somme necessarie sono effettuate dal commissario delegato con il piano di cui all'art. 2;

ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti alla regione Umbria sulla base dell'art. 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il commissario richiede l'erogazione delle risorse di cui alle lettere a) e b), comma 1, del presente articolo ai competenti Ministeri che provvedono al trasferimento dei fondi sulla contabilità speciale all'uopo istituita, in tempi compatibili con le esigenze di intervento.

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2002

Il Presidente: BERLUSCONI

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza n. 386, anno 2002.

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Cesare RUPERTO Presidente
- Riccardo CHIEPPA Giudice
- Gustavo ZAGREBELSKY »

- Valerio ONIDA »
- Carlo MEZZANOTTE »
- Fernanda CONTRI »
- Guido NEPPI MODONA »
- Piero Alberto CAPOTOSTI »
- Franco BILE »
- Giovanni Maria FLICK »
- Francesco AMIRANTE »
- Ugo DE SIERVO »
- Romano VACCARELLA »

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), promosso con ordinanza del 25 ottobre 2001 dal Giudice di pace di Foligno nel procedimento civile vertente tra la s.a.s. Brunozzi Angela e il Comune di Foligno, iscritta al n. 124 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento della Regione Umbria;

Udito nella camera di consiglio del 19 giugno 2002 il Giudice relatore Francesco Amirante;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione proposto in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice di pace di Foligno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 31 della legge della Regione Umbria 3 agosto 1999, n. 24 (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

che il giudice remittente - dopo aver osservato che la questione è rilevante perché «dalla sua soluzione dipende direttamente la legittimità del potere impositivo in forza del quale è stato emesso l'impugnato provvedimento» - rileva che l'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, distingue le vendite straordinarie in vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali, delegando alla potestà normativa delle Regioni soltanto la regolazione dei primi due tipi di vendite, con esclusione di quelle promozionali;

che, pertanto, essendo indiscutibilmente in corso una vendita promozionale, a suo dire non appare infondato il dubbio di legittimità costituzionale della norma impugnata, dovendosi ritenere che la regolazione di tale forma commerciale sia rimasta di competenza normativa dello Stato, sicché la norma regionale in questione andrebbe a violare entrambi i parametri costituzionali richiamati;

che è intervenuta in giudizio la Regione Umbria, con articolata memoria difensiva, rilevando in rito l'inammissibilità e nel merito l'infondatezza della prospettata questione.

Considerato che, successivamente alla proposizione della presente questione di legittimità costituzionale, è entrata in vigore la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il cui articolo 3 ha totalmente modificato l'art. 117 Cost., invocato come parametro